Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 3 giugno 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 3 GIUGNO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967 (Legge 28 luglio 1967, n. 641 e decreto ministeriale 11 ottobre 1967) Serie sorteggiate per l'ammortamento nella prima estrazione eseguita il 20 maggio 1968.

(4537)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Botticino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Botticino », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Botticino » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1967, n. 291;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Botticino », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Botticino », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti esistenti nella azienda.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Botticino », che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 18 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 24 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1968

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1968
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 326

Disciplinare di produzione del vino « BOTTICINO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Botticino » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Botticino » deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Barbera	30-40 %
Schiava Gentile (media e grigia)	20-30 %
Marzemino (Berzamino)	15-25 %
Sangiovese	10-20 %

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Botticino » comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Brescia, Botticino e Rezzato.

Tale zona è così delimitata:

a nord-ovest dall'incrocio dei confini dei comuni di Botticino, Serle, Nave, segue il confine per S. Vito, M. Salena, M. Maddalena e continua fino in prossimità di quota 247. Da qui segue la mulattiera che continua nei pressi del paese di Caionvico con la strada che arriva al centro del paese, dove si congiunge con la strada proveniente da Brescia e diretta a Botticino Sera.

a sud, parte sulla strada Brescia-Caionvico al centro del paese e segue la vecchia strada per Botticino Sera, Sott'acqua, Botticino Mattina. A Botticino Mattina segue la strada che passa davanti all'asilo, a quota 153 prende la carrareccia che passa per quota 147 quindi da quota 148. Segue la carrareccia che fiancheggia il piede del monte fino a Molinetto. Da Molinetto, quindi girando a sud, segue la strada pedecollinare che, passando sotto il santuario e il convento, arriva a Rezzato. Prosegue passando ai piedi dell'altura del convento al limite del l'abitato di Rezzato, quindi segue la strada che, partendo da Rezzato al limite dell'abitato va al « Tiro a segno » poi segue la mulattiera fino a quota 174 che continua con la carrareccia che passa sotto « Cave di pietra » a quota 158.

ad est, da qui segue la strada campestre che passa ai piedi del M. Regogna e M. Fieno su fino a Ratei a quota 318. Segue quindi il confine del comune di Botticino fino all'intersezione dei confini dei comuni di Botticino, Serle e Nave.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Botticino », devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 500 m. s.l.m. con esclusione dei terreni pianeggianti, freschi, profondi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Botticino » non deve essere superiore ai quintali 120 per ettaro in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superfice coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui al precedente articolo 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Botticino » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

E' ammessa nella misura massima del 15% del volume, la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6.

Il vino « Botticino », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:.

limpidezza: brillante;
colore: rubino carico con riflessi granati;
odore: vinoso, intenso, leggermente etereo se invecchiato;
sapore: caldo, pieno, giustamente tannico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale: 5-7 per mille;
estratto secco netto: 21-27 per mille;
ceneri: dal 2,00 a 2,70 per mille.

Art. 7.

Il vino « Botticino » non può essere immesso al consumo prima del 31 agosto successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Botticino » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino Botticino » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Botticino » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito, a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(5217)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1968.

Conferimento della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » a lavoratori italiani residenti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al Merito del Lavoro »;

Sentita la commissione di cui all'art. 10 della citata legge;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' conferita la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » con il titolo di « Maestro del Lavoro » a:

1) Andreetti Luigi, Ditta Sponagel - Zurigo (Svizzera);

2) Arduini Aldo, S.a. des Chargonnage du borinage Cuesmes (Belgio);

3) Arrigoni Emilio, Ditta Zurfcher Ziegeleien - Rafz (Svizzera);

4) Barella Pietro, Soc. SIMCA - Parigi (Francia);

5) Battaglia Giuseppe, Ditta Broggini & CI.SA. - Losone Canton Ticino;

6) Bellina Filippo, Ditta Selve & Co - Thun (Svizzera);

7) Berloso Antonio, Miniera « Grande Bacnure » - Milmort - Liegi (Belgio);

8) Bersano Giuseppe, C/o Metal Construction CO - P.O. Box Accra (Ghana);

9) Bevilacqua Isidoro, Hein Fernand - Fabrique de fours - Strassen (Lussemburgo);

10) Bianchi Cesare, Brown Boveri & CIE - Baden (Svizzera);

11) Bont Arpalice, Schweizerische Decken & Tuchfabrik - Plungen (Svizzera);

12) Bratti Tommaso, Aserraderos Guatemala - Guatemala;

13) Brogliato Sergio, S.a. Cockeril Ougrée - Liegi (Belgio);

14) Calizzano Ersilio, Soc. SIMCA - Parigi (Francia);

15) Caselli Pietro, Ferrovie Federali Tedesche - Colonia (Germania);

16) Castelletti Giuseppe, Pastificio Buitoni - Saint Maur Des Fosses (Francia);

17) Cattani Giuseppe, Wagons und Aufzugefabrik - Schlieren (Svizzera);

18) Cavallero Secondo, Lanusse y Olaciregui - Bahia Blanca (Argentina);

19) Cavazza Umberto, Olivetti Argentina S.A. - Buenos Aires (Argentina);

20) Cordaro Armando, Compagnie Nouvelle des Phosphates du Djebel M. Dilla - Tunisi (Tunisia);

21) Crenna Agostino, Mangin et Fils - Metz (Francia);

22) Curcurù Alfonso, Société Le Moteur - Tunisi (Tunisia);

23) Da Rin Valentino, Ditta Keller-CO-Klingnau - Basilea;

24) Da Rold Angelo, Ditta Keller - Plungen (Svizzera);

25) De Zan Lindo, Baumgartner Fréres S.A. - Grenchen (Svizzera);

26) D'Urso Mariano, Mulini Baruk - Salé (Marocco);

27) Folli Edvige, Soc. Française de Maroquincrie - Le Tanneur-Belley (Francia);

28) Frattini Lorenzo Pietro, Kammagarnspinnerein - Sciaffusa (Svizzera);

29) Gallo Luca, Soc. Tunisienne des véhicules automobiles - Tunisi (Tunisia);

30) Gauna Luigi, FIAT of Australia;

31) Guidarini Antonio, Houilléres du Bassin des Cevennes (Francia);

32) Leonessi Filiberto, Pastificio Buitoni - Parigi (Francia);

33) Maggi Ultimio, Industries du Commerce et de la Recuperation - Parigi (Francia);

34) Manfrino Giuseppe, Soc. SIMCA - Neully (Francia);

35) Marchetti Daniele, Soc. Navigazione Lago di Lugano (Svizzera);

36) Martini Pietro, S.a. des Charbonnages du Centre - Ressaix (Belgio);

37) Menotti Pierantonio, Banco Francés e Italiano para la America del Sud - Medellin (Colombia);

38) Michelotti Carlo Mario, Grands Magasins « Innovation » - Bruxelles (Belgio);

39) Mileo Cesare, Gruppo Pirelli - Barcellona (Spagna);

40) Miscoria Giuseppe, Société Anonyme Charbonnages - Limbourg-Meuse-Bruxelles (Belgio);

41) Orsini Margherita, Ditta Kammagarnspinnerein - Sciaffusa (Svizzera);

42) Orsini Secondo, Ditta Philips AG - Zurigo (Svizzera);
43) Pacchetti Giuseppina, Ospedal Italiano « Hospitem » - Asmara (Etiopia);
44) Paffumi Giuseppe, Soc. Sondagens Rodio Limitada - Lisbona (Portogallo);
45) Pasini Armido, Scweizerische Metallwerke SELVE & CO - Thun (Svizzera);
46) Pasquale Leonardo, Soc. SIMCA - Neuilly (Francia);
47) Patrignanelli Italia, Ditta Kammgarnspinnerein - Sciaffusa (Svizzera);
48) Pecorella Liberante, Ets. P. Parrenin - Tunisi (Tunisia);
49) Peri Dante, Patronato INCA - Zurigo (Svizzera);
50) Pistoia Claudio, Ferrovie Federali Tedesche - Norimberga (Germania);
51) Rigo Dionigi, Azienda Chamay - Bordignoni - Petit Lacy (Svizzera);
52) Rogai Enrico, Soc. Metalurgica Luso-Italiana, Ltda - Lisbona (Portogallo);
53) Santi Egidio, Soc. Americana Cyprus Mines Corporation - Skouriotissa (Cipro);
54) Santucci Adelmo, Pastificio Buitoni - Parigi (Francia);
55) Schepis Felice, Ditta Certina - Grenchen (Svizzera);
56) Schepis Michele, Ditta A. Schild S.A. - Grenchen (Svizzera);
57) Scodellaro Riccardo, Soc. Weiller Fréres - Morhange (Francia);
58) Simeoni Olga, Ditta Weberei Wangi A.G. - Cantone di Turgovia;
59) Simonetti Gennaro, Compagnie Francaise des Métaux - Trefilmetaux - Marsiglia (Francia);
60) Spironel Enea, Dipartimento Lavori Pubblici - Aden;
61) Tarabini Lorenzo, Sondagens Rodio Lda - Lisbona (Portogallo);
62) Taverna-Turisan Mario, Soc. SAICCOR - Natal (Sud Africa);
63) Trentini Emilio, Trentcar CO Ltd - Teheran (Iran);
64) Trincheri Cesare Vittorio, Soc. Ital. Mutuo Soccorso - Baia Blanca (Argentina);
65) Zamarian Aldo, Soc. SAICCOR - Natal (Sud Africa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1968

SARAGAT

BOSCO — FANFANI

(4336)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Morrovalle.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del consiglio comunale di Morrovalle si costituì nell'àmbito del civico consesso una esigua maggioranza di 12 consiglieri, sui 20 assegnati al comune, in seno alla quale vennero eletti gli organi ordinari.

Nel maggio dello scorso anno, però, due assessori si dimisero dalla carica per dissensi circa la linea seguita dall'amministrazione e passarono all'opposizione. Venuta meno in tal modo la maggioranza, nella seduta consiliare del 6 novembre 1967 l'opposizione chiese formalmente, con apposita mozione d'ordine, le dimissioni del sindaco e della giunta municipale e la riconvocazione del consiglio per il 18 dello stesso mese per la relativa presa d'atto.

Detta mozione fu approvata con 11 voti favorevoli ed 8 contrari, sicchè il sindaco e gli assessori furono costretti a confermare l'impegno di rassegnare le dimissioni dalle rispettive cariche, delle quali il consiglio comunale prese atto nella seduta del 18 novembre 1967, stabilendo altresì di riunirsi nuovamente il 6 dicembre successivo per provvedere all'elezione del nuovo sindaco e della giunta municipale. Tale seduta, però, andò deserta.

Attesa l'esigenza di ristabilire al più presto le condizioni per l'efficiente funzionamento dell'amministrazione, compromesso dalla prolungata carenza degli organi ordinari, il prefetto, con decreto del 15 gennaio c.a., disponeva, ai sensi dell'art. 124 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, la convocazione d'ufficio del consiglio comunale per il giorno 3 febbraio u.s., in prima adunanza, e per il giorno 5 seguente, in seconda, per l'elezione del sindaco e della giunta.

Essendo tali riunioni risultate infruttuose per mancanza del numero legale previsto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il civico consesso veniva nuovamente convocato, d'ufficio, per i giorni 20 e 22 febbraio detto con decreto in data 12 stesso mese, comunicato a tutti i consiglieri con lettera del prefetto, nella quale i consiglieri stessi venivano richiamati all'osservanza dell'obbligo di legge relativo al suddetto adempimento, con l'avvertimento che, in mancanza, sarebbe stata disposta la sospensione e promosso lo scioglimento del consiglio, ai sensi degli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto esito positivo, in quanto entrambe le sedute sono risultate ancora una volta deserte.

Considerato, pertanto, che gli interventi effettuati per indurre il consiglio comunale di Morrovalle ad adempiere agli essenziali obblighi di legge sono rimasti infruttuosi, a causa dei profondi dissidi interni, e ritenuto che la crisi che travaglia quella amministrazione, con grave pregiudizio degli interessi dell'ente, non presenta alcun sintomo di positiva evoluzione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi delle menzionate disposizioni.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Morrovalle — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad uno specifico adempimento obbligatorio, di carattere essenziale per il funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 marzo 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morrovalle ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Igino De Simone, funzionario della prefettura.

Roma, addì 17 maggio 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il consiglio comunale di Morrovalle (Macerata) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 marzo 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morrovalle è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Igino De Simone, funzionario della prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(5265)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1966.

Misura dei recuperi da effettuare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per l'esecuzione dei lavori di riparazione degli edifici danneggiati da calamità naturali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità:

1) nubifragio verificatosi il 22-23 novembre 1961 nei comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, S. Sperato, Ussana, Uta, Villasor e Villaspeciosa in provincia di Cagliari;

2) piena dei torrenti Comarsa e rio Vello verificatasi nei giorni 11-12 luglio 1963 nei comuni di Pisogne, frazione Toline, e Marone, frazione Vello, in provincia di Brescia;

3) tromba d'aria abbattutasi l'8 giugno 1964 nei comuni di Barbariga e Offlaga (frazione Faverzano) in provincia di Brescia;

4) tromba d'aria abbattutasi il 21 settembre 1964 nel comune di Pozzaglio (frazione Casalsigone) in provincia di Cremona;

5) piogge torrenziali dell'ottobre 1961 e del 7 aprile 1962 nei comuni di Spinetoli e Massignano in provincia di Ascoli Piceno;

6) avversità atmosferiche del febbraio 1963 nel comune di Castorano in provincia di Ascoli Piceno;

7) maltempo del 7-8 novembre 1964 in Montalto Marche e Fermo in provincia di Ascoli Piceno.

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

Decreta:

1) I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità, delle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) *Persone fisiche*:

In ragione del 35 %, qualora il reddito, accertato a fini dell'imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 500.000.

In ragione del 50 %, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 1.000.000;

In ragione del 75 %, qualora il reddito, accertato sempre ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 2.000.000;

In ragione del 100 %, negli altri casi;

b) *Società o enti tassati in base al bilancio*:

In ragione del 100 %;

c) *Società o enti collettivi*:

Nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera *a*), con riferimento alla media dei redditi accertati ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti le società;

d) *Provincie, comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, istituti autonomi per le case popolari, enti ecclesiastici e istituti di beneficenza*:

In ragione del 35 %.

2) Il versamento potrà essere effettuato in 10 rate annuali posticipate uguali.

3) Il credito dello Stato è garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'art. 2817 del codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione, da iscriversi d'ufficio a cura dell'amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1966
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 391

(4956)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1968.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 2288 del 26 marzo 1968 con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che, a seguito delle dimissioni del rag. Guido Meloni, è stato eletto presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto il sig. Natale Lorenzini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il rag. Guido Meloni con il sig. Natale Lorenzini;

Decreta:

Articolo unico.

Vista la nota n. 2288 del 26 marzo 1968, con la quale presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del rag. Guido Meloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1968

(5223) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1968.

Sostituzione di due componenti del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Vista la nota n. 942/3 del 7 marzo 1968, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economico della Basilicata comunica che:

l'avv. Nicola La Penta è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Potenza in sostituzione del prof. Vincenzo Verrastro;

il sig. Michele De Ruggieri è stato eletto sindaco del comune di Matera in sostituzione del dott. Giuseppe La Macchia.

Ritenuta la necessità di operare in seno al Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata le dovute sostituzioni:

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata i signori:

La Penta avv. Nicola, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Potenza, in sostituzione del prof. Vincenzo Verrastro;

De Ruggieri Michele, quale sindaco del comune di Matera, in sostituzione del dott. Giuseppe La Macchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1968

(5221) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1968.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota 83/8-4/A del 20 marzo 1968, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche comunica che il geometra Benito Pagliacci è stato designato dall'Alleanza nazionale dei contadini quale rappresentante, in seno al predetto comitato, della categoria dei coltivatori diretti in sostituzione del sig. Romano Gasperi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche il sig. Romano Gasperi con il geom. Benito Pagliacci;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Benito Pagliacci è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria dei coltivatori diretti, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche in sostituzione del sig. Romano Gasperi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1968

(5222) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1968.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 28 successivo, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 5,50%-1967, per un importo, in valore nominale, di 231 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50%-1967, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in cinque tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di ventiquattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le ventiquattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su quattro colonne di sei cedole cia-

scuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1968 a quella n. 24, di scadenza 1° gennaio 1980.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il Duomo e la Torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso Duomo nelle cedole.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice floreale fermata al centro da un nodo architettonico. Ai due lati della base s'innalzano due candeline dritte, decorate da un motivo ornamentale di fantasia, sormontate da un'antefissa a palma stilizzata, sulle quali si appoggia una fascia di chiusura dell'ornamento di tipo floreale al centro del quale è incisa l'effige di Galileo Galilei.

Il fondino del corpo del titolo eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti finissimi intrecciati, è interrotto in basso, da apposito spazio a tratteggio ondulato semplice destinato a ricevere la filigrana nonchè in basso a destra da uno spazio circolare riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » racchiusa in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia Scolastica Redimibile 5,50%-1967 - Legge 28 luglio 1967, n. 641 e Decreto Ministeriale 11 ottobre 1967 - Cartella al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie (numero della serie) N. . . . . . (numero di iscrizione del titolo) - Iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento - dal 1° Gennaio 1968 - Le rate semestrali di interesse sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio - di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella - Roma, 1° gennaio 1968 - N. 576700 (Serie 4ª) di Posizione - Il Direttore Generale (Mazzaglia) - V° per la Corte dei conti (C. Danusso) - Il Direttore di Divisione (D'Amico) ».

Al centro del fondino campeggia, in sottofondino, a grandi caratteri, la dicitura emissione 1967.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo reca su fondino a mezza tinta, un pannello riproducente la famosa lampada del Duomo di Pisa.

Sul pannello suddetto sono stampate, in alto, le principali norme che regolano il prestito; in basso, è riportata l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo reca in alto a sinistra e in basso a destra due riquadri a fondo bianco per riportarvi il numero progressivo della cedola. A sinistra di ogni cedola in apposito riquadro grande rettangolare a fondino ondulato è riportata la indicazione della serie nonchè la dicitura emissione 1967. A destra in alto racchiusa in apposita cornicetta quadrangolare a fondino ondulato è riportata la leggenda: « Pagabile il » seguita dalla indicazione della data di scadenza e dall'importo (in cifre) della cedola, nonchè in basso, verso destra, altro spazio circolare riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportati, dall'alto verso il basso le seguenti leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 5,50%-1967 - Legge 28 luglio 1967, n. 641 - Decreto Ministeriale 11 ottobre 1967 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero di iscrizione del titolo.

Al centro della cedola campeggia, in sottofondino, la dicitura « Emissione 1967 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Al di sopra e al di sotto della losanga sono riportate, rispettivamente le leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica » e « Redimibile 5,50%-1967 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da	L.	100.000	in bruno;
»	»	500.000	in grigio lavagna;
»	»	1.000.000	in viola malva;
»	»	5.000.000	in bruno seppia;
»	»	10.000.000	in verde giallo.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni e dieci milioni è colorata litograficamente, rispettivamente, in giallo avorio e in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

La leggenda « Emissione 1967 » che campeggia in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola è stampata litograficamente in rosso mattone.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1968
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 384

(5390)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1968.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per tre strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Cremona in data 1° dicembre 1967, tendenti ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

strada provinciale n. 4 « Rivoltana » di km. 2,050;

strada provinciale n. 9 « Pandino-Bisnate » di chilometri 4,757;

strada provinciale n. 84 « Pizzighettone » di chilometri 16,575;

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Cremona in data 31 gennaio 1968;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Cremona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate (continua e discontinua), in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(4955)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968.

Classificazione tra le provinciali di diciassette strade in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 38 del 7 marzo 1966, con il quale l'amministrazione provinciale di Teramo ha deliberato, tra l'altro, di chiedere la classificazione tra le provinciali delle seguenti 17 strade di bonifica:

1) « Ornano-Vico-Forca di Valle-Cesa di Francia-strada provinciale n. 38 » (dalla strada provinciale Montorio-Isola del Gran Sasso, presso Ornano, alla stessa nei pressi di Isola del Gran Sasso e del Santuario di San Gabriele attraverso gli abitati di Vico-Forca di Valle-Cesa di Francia), di km. 10+000;

2) « dei Colli di Tortoreto », di km. 4+500;

3) « dalla strada provinciale del Bosco Martese per Canili a Fiume » (inizia dalla strada provinciale del Bosco Martese presso case Referza, attraversa Canili e termina a Fiume), di km. 5+300;

4) « San Gabriele-Trignano-San Giovanni al Mavone » (dalla strada provinciale Montorio-Isola del Gran Sasso nei pressi di San Gabriele, a Trignano con diramazione per la strada provinciale del Mavone nei pressi di San Giovanni al Mavone), di km. 4+500;

5) « Macchia da Sole-Leofara », di km. 4+500;

6) « Cervaro-Cesacastina » (dalla strada provinciale n. 45 presso Cervaro e termina nei pressi di Cesacastina), di km. 3+000;

7) « Cordesco-villa Zaccheo-San Nicolò » (dalla strada provinciale stazione di Notaresco-Notaresco-Atri presso il fiume Tordino, attraversa Zaccheo e termina sulla strada provinciale Castellalto-Cellino), di chilometri 6+500;

8) « dal km. 11+000 della strada provinciale di valle Castellana a Basto », di km. 4+000;

9) « dal km. 18+000 della strada provinciale del Bosco Martese ad Abetemozzo », di km. 4+300;

10) « dalla località Paranesio sulla strada provinciale del Bosco Martese ad Alvelli », di km. 2+200;

11) « dalla località Madonna della Cona sulla strada statale n. 80 per Santa Chiara e Torricella Sicura si congiunge con la strada provinciale del Bosco Martese », di km. 4+200;

12) « Caiano-Pezzelle-piano Fiumata-Lame-ponte sul Tordino » (dalla strada provinciale di Pagliaroli in località Pagliaroli al ponte sul Tordino), di km. 5+200;

13) « dalla strada statale n. 262 presso Campli per Masseri e diramazione per Campiglio e Paduli », di chilometri 4+500;

14) « dalla strada statale n. 150 per Petrignano alla strada provinciale Montorio-Isola del Gran Sasso », di km. 4+000;

15) « dalla strada provinciale Pilone-Colledoro presso villa Colli alla strada provinciale del Mavone », di km. 5+000;

16) « San Massimo-villa Rossi-strada provinciale di Castelli », di km. 3+000;

17) « dal km. 50+000 della strada statale n. 80 presso San Giacomo all'abitato di Cerqueto », di km. 4+500;

Visto il voto n. 1309 del 17 ottobre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha, tra l'altro,

espresso parere favorevole alla provincializzazione delle suddette strade, previo accertamento dell'avvenuto collaudo;

Vista la nota n. 2080 del 5 febbraio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Teramo ha comunicato che i lavori relativi alle strade in parola sono stati collaudati;

Ritenuto che a termini dell'art. 10 della citata legge n. 126 le strade in parola possono, pertanto, essere classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le diciassette strade, in provincia di Teramo ed indicate nelle premesse, della estesa complessiva di km. 79+200, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(4954)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della società « Condor s. r. l. », con sede in Sarezzo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 715089 del 29 aprile 1968 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della società « Condor s.r.l. », con sede in Sarezzo (Brescia);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1966 e 1967, comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1966 e 1967 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla società « Condor s.r.l. », con sede in Sarezzo (Brescia), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate dall'impresa della società « Condor s.r.l. », con sede in Sarezzo (Brescia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Brescia con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Brescia o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per la energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 17 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO *A*

Complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa della società « Condor s. r. l. », con sede in Sarezzo (Brescia).

I. — *Impianti di produzione*

Centrale idroelettrica della potenza di 50 kVA, installata in comune di Valvestino (Brescia).

II. — *Cabine elettriche*

N. 20 cabine di trasformazione.

III. — *Impianti di trasporto energia*

Linea dorsale a media tensione dal punto di presa Enel in frazione Costa del comune di Gargnano (Brescia) ai terminali in frazione Eno del comune di Vobarno (Brescia) e in frazione Codria del comune di Magasa (Brescia).

Linee elettriche a bassa tensione dalla dorsale alla frazione Costa del comune di Garignano (Brescia); alle frazioni Bollone, Turano, Armo, Persone e Moerna del comune di Valvestino (Brescia); al comune di Magasa (Brescia) e dipendente frazione di Codria; al comune di Capovalle (Brescia) e alla frazione Eno del comune di Vobarno (Brescia).

(4953)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1968.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1966, con il quale l'avv. Benedetto Leuzzi venne nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce;

Considerato che l'avv. Leuzzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'avv. Benedetto Leuzzi dalla carica di presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Settimo è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, in sostituzione dell'avv. Benedetto Leuzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(5224)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 666;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1967, concernente la costituzione del consiglio generale dell'Ente italiano della moda per la durata di un triennio;

Considerato che, in seguito al decesso avvenuto il 22 marzo 1968, del comm. rag. Benedetto Veneziano, rappresentante dei commercianti in seno al suddetto organo collegiale, occorre provvedere alla relativa sostituzione;

Vista la nuova designazione della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il cavaliere Mino Maestrelli è chiamato a far parte del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, quale rappresentante dei commercianti per il restante periodo del triennio di carica in corso, in sostituzione del commendatore rag. Benedetto Veneziano deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5220)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Norme sanitarie per la difesa dalle pesti suine del patrimonio suinicolo in Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta apizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968, che detta norme per la profilassi della peste suina africana;

Considerato che in alcune province della penisola si sono verificati nel mese di marzo del corrente anno focolai di peste suina africana;

Considerata la favorevole situazione sanitaria esistente in Sardegna nei riguardi delle pesti suine;

Ritenuto necessario di proteggere i suidi esistenti in Sardegna dall'eventuale introduzione di virus pestosi provenienti dal continente mediante il traffico di suidi e delle loro carni fresche e preparate;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'introduzione nel territorio della Sardegna dei suidi vivi e delle loro carni fresche e preparate provenienti dal restante territorio nazionale.

Art. 2.

Sono esclusi dal divieto di cui al precedente art. 1 i grassi fusi, i prodotti cotti ed i prodotti di salumeria a condizione che questi ultimi abbiano subito una stagionatura minima di sette mesi se con osso e di cinque mesi se trattasi di prodotti senza osso.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano per le provenienze da paesi esteri per i quali non vigono divieti o limitazioni purchè gli animali e le relative carni fresche e preparate siano inoltrati direttamente dal confine in Sardegna.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5313)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 maggio 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Nocera Superiore.

Relazione illustrativa

Con decreto dell'on. Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1968 venne sciolto il consiglio comunale di Nocera Superiore e nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del comune, il dott. Nunziato Malzone, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Nocera Superiore impone la proroga della gestione straordinaria.

Infatti, la soluzione dei numerosi e complessi problemi affrontati dal commissario straordinario per normalizzare la vita amministrativa dell'ente verrebbe compromessa e, quanto meno, ritardata dalla interruzione dell'attuale gestione straordinaria.

Pertanto, con decreto in data odierna, viene prorogata la gestione straordinaria in atto presso il comune di Nocera Superiore, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2839.

Salerno, addì 15 maggio 1968

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1968, con il quale si è proceduto allo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Superiore ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del direttore di ragioneria di 2ª classe, dottor Nunziato Malzone;

Considerato che con il 20 maggio 1968, verrà a scadere il termine di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del citato testo unico e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale al comune di Nocera Superiore, affidata al dott. Nunziato Malzone, direttore di ragioneria di 2ª classe, è prorogata a termini di legge a decorrere dal 20 maggio 1968.

Salerno, addì 15 maggio 1968

Il prefetto: FABIANI

(5126)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare immobili

Con decreto del prefetto di Perugia n. 5466 in data 11 aprile 1968, l'Università di Perugia è stata autorizzata ad acquistare al prezzo complessivo di L. 3.460.000 un appezzamento di terreno di mq. 865 sito in Perugia, piazza S. Francesco al Prato, di proprietà del sig. Guerra Coppiola Torquato.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 5703 in data 16 aprile 1968, l'Università di Perugia è stata autorizzata ad acquistare al prezzo complessivo di L. 24.700.000 un appezzamento di terreno di mq. 29.070 sito in Perugia, località Favarone, di proprietà dei signori Evelina Ughi ved. Pernossi e Brenno Gigliarelli.

(4666)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1968 (registro n. 28, foglio n. 364), è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 novembre 1965 dalla signorina Alvaro Luigina, avverso il silenzio-rigetto del provveditore agli studi di Reggio Calabria sul gravame gerarchico dalla stessa proposto per l'annullamento della graduatoria del concorso al posto di segretario non di ruolo presso la scuola media di Anoia.

(4726)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale di Cà Fragna », con sede in Parma.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 10815, in data 17 maggio 1968, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale di Cà Fragna », con sede in Parma, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 23 dicembre 1961.

(4961)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1951, n. 1008, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 3 ottobre 1951 supplemento ordinario), nei confronti della ditta ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo per le rispettive parti, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in L. 32.637.207 (lire trentaduemilioniseicentotrentasettemila duecentosette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 156, col quale si procede altresì al conguaglio tra il maggiore importo liquidato allo stesso titolo in forza del precedente decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6144/4048 (indennità L. 32.945.000 in cifra tonda), e gli interessi dovuti a saldo.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

1) Premessa ed art. 1: superficie ha. 366.97.54;
2) Art. 2: corpo 1°: superficie ha. 8.71.50;
corpo 5°: superficie ha. 10.50.70;
corpo 10°: superficie ha. 76.05.60;

Allegato:

3) Corpo 1° Fgl. 43 part. 23: superficie ha. 5.64.40 redd. domin. L. 2709,12;
4) Corpo 1° Fgl. 43 part. 42/parte: superficie ha. 3.07.50 - redd. domin. L. 1107,00;
5) Corpo 1° Totali: superficie ha. 8.71.50 redd. domin. lire 3816,12;
6) Corpo 5° Fgl. 48 part. 19: superficie ha. 10.40.70 redd. domin. L. 5043,36;
7) Corpo 10° Fgl. 50 part. 19: superficie ha. 43.63.00:
8) Corpo 10° Totali: superficie ha. 76.05.60;
9) Riepilogo generale: Corpo 1°: superficie ha. 8.71.90;
10) Riepilogo generale: Corpo 5°: superficie ha. 10.50.70;
11) Riepilogo generale: Corpo 10°: superficie ha. 76.05.60;
12) Riepilogo generale: In complesso: superficie ettari 366.97.54.

Corrige:

1) Premessa ed art. 1: superficie ha. 364.05.74;
2) Art. 2: corpo 1°: superficie ha. 5.21.80;
corpo 5ª: superficie ha. 11.04.00;
corpo 10°: superficie ha. 76.10.60;

Allegato:

3) Corpo 1° Fgl. 43 part. 23: superficie ha. 1.32.60 redd. domin. L. 636,48;
Corpo 1° Fgl. 43 part. 124: superficie ha. 1.39.00 redd. domin. L. 667,20;
Corpo 1° Fgl. 43 part. 125: superficie ha. 0.79.90 redd. domin. L. 383,52;
Corpo 1° Fgl. 43 part. 127: superficie ha. 0.03.80 redd. domin. L. 18,24;

4) Corpo 1° Fgl. 43 part. 120: superficie ha. 1.07.30 redd. domin. L. 386,28;
Corpo 1° Fgl. 43 part. 121: superficie ha. 0.57.60 redd. domin. L. 207,36;
Corpo 1° Fgl. 43 part. 122: superficie ha. 0.01.60 redd. domin. L. 5,76;

5) Corpo 1° Totali: superficie ha. 5.21.80 redd. domin. L. 2304,84;
6) Corpo 5ª Fgl. 48 part. 19: superficie ha. 11.04.00 redd. domin. L. 5299,20;
7) Corpo 10° Fgl. 50 part. 19: superficie ha. 43.68.00;
8) Corpo 10° Totali: superficie ha. 76.10.60;
9) Riepilogo generale: Corpo 1°: superficie ha. 5.21.80;
10) Riepilogo generale: Corpo 5°: superficie ha. 11.04.00;
11) Riepilogo generale: Corpo 10°: superficie ha. 76.10.60;
12) Riepilogo generale: In complesso: superficie ha. 364.05.74.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4401)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di San Vincenzo

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, n. 377, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di San Vincenzo (Livorno).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4722)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mazzarrà Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.034.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5013)

Autorizzazione al comune di Gandosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Gandosso (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5011)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.133.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5014)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.326.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5015)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Montesarchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.799.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5019)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Montappone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.442.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5020)

Autorizzazione al comune di Monterinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Monterinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.415.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5021)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.665.475, per la copertura del disavanzo del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5016)

Autorizzazione al comune di Montalto Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Montalto Marche (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.982.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5017)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.516.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5018)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Norcia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.737.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5022)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Novara di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.835.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5023)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.982.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5024)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.644.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5025)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.226.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5027)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Picciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.433.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5026)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.483.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5028)

Autorizzazione al comune di Ravarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Ravarino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.315.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5029)

Autorizzazione al comune di Rivamonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Rivamonte (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.885.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5030)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1968, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.447.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5031)

Autorizzazione al comune di Riva di Solto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Riva di Solto (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.223.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11.gennaio 1945, n. 51.

(5032)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.700.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5033)

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Succivo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.451.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5034)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.818.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5035)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.753.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5036)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.512.572, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5037)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1968, il comune di San Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.866.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5038)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Samo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.793.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5040)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guarra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da

3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinflieri e dei Corpi predetti;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

F) laurea in medicina e chirurgia;

G) abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nonchè di quelle che presentate, eventualmente, nei termini alla amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, opure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per la eventuale prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

11) salvo diverso apprezzamento dell'amministrazione, gli aspiranti potranno indicare la sede di proprio gradimento.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.
Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esso.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammisione al concorso, purchè possano essere documentari entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi; ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio, previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di medico provinciale di 2ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Ai vincitori del concorso che provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i medici provinciali di 2ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1968
Registro n. 5, *foglio n.* 125

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami consistono in tre prove scritte, due pratiche ed una orale.

Prove scritte

1) Igiene generale e speciale:

a) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche aplicabili ai teatri - ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazioni, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale della infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

2) Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive:

a) Generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione indi-

viduale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

b) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes, zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo, ed altre rickettsiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da ectinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi.

c) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

3) Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingua, sempre scelta tra le quattro su menzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1) Prova di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

2) Prova di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Prova orale

A) Le materie delle prove scritte.

B) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media artmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

C) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della repubblica.

D) Lingua estera obbligatoria ed eventuale altra facoltativa (conservazione, lettura e traduzione a vista).

Il Ministro: MARIOTTI

(Scheda di domanda)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV. — ROMA.

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'università di . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso l'università di (o dall'università di) . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente. . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . .

12) gradirebbe essere destinato presso la sede . . . . (o le sedi . .);

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4352)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore ai trentadue anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in economia e commercio, conseguita presso una università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 589:

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparato e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - e redatta sulla prescritta carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno agli uffici sopraindicati dopo il termine stabilito nel comma precedente, anche se spedite entro il termine medesimo.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

Le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della università od istituto presso cui è stato conseguito;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di quindici giorni.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato- sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si e eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nello ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura mensile di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 1.145.800 (ex coefficiente 229), oltre tutti gli assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli del personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli, provenienti dal personale non di ruolo, spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1968
Registro n. 7, *foglio n.* 138

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima:

1) Diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Istituzioni di diritto privato.

Parte seconda:

Scienza delle finanze. Economia politica. Statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria. Contabilità di Stato.

Prova orale

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato.
3) Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (prov. di . . . .) il . . . e residente dal (1) . . . in . . . . . (prov. di . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei serivizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . ;

3) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . presso . . .;

4) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

5) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . .;

6) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, li . . . . . .

Firma (5) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3531)

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a ventincinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1967, registro n. 42 Difesa, foglio n. 325;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1967, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1967, registro n. 117, foglio n. 330);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Bottaro Francesco	punti	469,30
2. De Bonis Emanuele	»	460,30
3. Stellato Crescenzo	»	443,20
4. Mandato Annibale	»	442,70
5. Russo Vincenzo	»	428,10
6. Malpica Emilio	»	419,80
7. Rotunno Sergio	»	402,80
8. Galante Eugenio	»	398,50
9. Patari Gaetano	»	397,80
10. Massagli Raffaele	»	395,00
11. Cassata Salvatore	»	389,10
12. Spissu Edoardo	»	384,60
13. Esposito Raffaele	»	381,50
14. Staro Vincenzo	»	381,00
15. Delzio Raffaele	»	379,50
16. Cilli Stefano	»	379,00
17. Milella Giacomo	»	374,40
18. Montefusco Giuseppe	»	374,30
19. Amendola Nicola	»	371,00
20. Ghidini Bruno	»	368,85
21. Scarano Enrico	»	368,60
22. Rosato Antonio	»	366,50
23. D'Amico S. Domenico Silvio	»	361,00
24. Nocerino Giovanni	»	358,00
25. Angelini Maurizio	»	356,25

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1968
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 57

(4900)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della commissione giudicatrice per l'assegnazione di una condotta sanitaria consorziata vacante nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 217, con il quale è stato bandito concorso per titoli tra i due medici condotti nei comuni di Besate e Morimondo per l'assegnazione della condotta sanitaria consorziata;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità; dalla prefettura di Milano, dall'ordine dei medici di Milano e dalle amministrazioni comunali interessate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Attardo dott. Michele, direttore di sezione della prefettura di Milano;
Eboli dott. Vincenzo, medico provinciale superiore, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano;
Rossi prof. Benedetto, libero docente in chirurgia, primario chirurgo dell'ospedale di Desio;
Bussi prof. Livio, primario dell'ospedale Maggiore di Milano;
Ansalone dott. Franco, medico condotto di Gaggiano.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva - amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Milano non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso che sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 10 aprile 1968

Il medico provinciale: TECCE

(4906)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2610 e 2611 del 14 ottobre 1967, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1965;
Considerato che il dott. Stori Costantino, primo classificato della graduatoria dei candidati idonei al predetto concorso, ha avuto assegnata la condotta veterinaria di Magnacavallo;
Vista la lettera in data 8 maggio 1968, con la quale il dottor Stori comunica di rinunciare, con effetto immediato, alla condotta di Magnacavallo;
Considerato che detta rinuncia si è verificata prima della scadenza dei sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale;*
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione della condotta resasi vacante per effetto della predetta rinuncia;
Viste le preferenze espresse dai candidati nelle domande;
Preso atto che il dott. Angiolo Borghesi, quarto classificato, ha indicato, in ordine di preferenza la sede di Magnacavallo prima di quella conseguita a seguito del concorso;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Stori Costantino è dichiarato rinunciatario della condotta veterinaria consorziale di Magnacavallo e pertanto a parziale modifica del decreto n. 2611 in data 14 ottobre 1967, in premessa citato, detta sede viene assegnata al dott. Angiolo Borghesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 13 maggio 1968

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(4837)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.